

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3472 del 23/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON PONTE PEDONALE E RELATIVA CANTIERIZZAZIONE - CORSO D'ACQUA: TORRENTE LURETTA DI MONTEVENTANO - COMUNE: PIOZZANO (PC) - RICHIEDENTE: COMUNE DI PIOZZANO - PRATICA: 16774/2023 - PROCEDIMENTO: PC23T0011
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3637 del 23/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER  
ATTRAVERSAMENTO CON PONTE PEDONALE E RELATIVA  
CANTIERIZZAZIONE - CORSO D'ACQUA: TORRENTE LURETTA DI  
MONTEVENTANO - COMUNE: PIOZZANO (PC) - RICHIEDENTE:  
COMUNE DI PIOZZANO - PRATICA: 16774/2023 - PROCEDIMENTO:  
PC23T0011.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*. *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia*;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 14/04/2023 e registrata al PG/2023/65819 del 14/04/2023 (integrata con nota pervenuta il 10/05/2023 e registrata al PG/2023/81855 del 10/05/2023 e con nota pervenuta il 06/06/2023 e registrata al PG/2023/97812 del 06/06/2023 e) con cui il Comune di Piozzano, C.F./P.iva 00224310334 ha richiesto la concessione:

- di regolarizzazione per l’attraversamento con ponte pedonale di un’area del demanio idrico per una lunghezza pari a 27 m, pertinenza del torrente Luretta di Monteventano, in Comune

di Piozzano (PC) e individuata (in sponda sinistra) al foglio 32, fronte parte della particella 130 e (in sponda destra) fronte mappale 136 del foglio 33 N.C.T. del Comune di Piozzano (PC);

- per l'occupazione temporanea di un'area del demanio idrico (sita in corrispondenza del succitato ponte) di mq. 360, pertinenza del torrente Luretta di Monteventano in Comune di Piozzano (PC) e individuata al foglio 32, fronte parte della particella 130 N.C.T. del Comune di Piozzano (PC) ad uso cantierizzazione per lavori di messa in sicurezza del ponte;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 181 del 05/07/2023 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**VERIFICATO** che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2025/187552 del 22/10/2025) che ha dettato le prescrizioni che vengono allegare al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

## DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Piozzano, C.F./P.iva 00224310334 la concessione - codice procedimento PC23T0011 - per:

- l'attraversamento con ponte pedonale di un'area del demanio idrico per una lunghezza pari a 27 m, pertinenza del torrente Luretta di Monteventano, in Località Molino Calcagni in Comune di Piozzano (PC) e individuata (in sponda sinistra) al foglio 32, fronte parte della particella 130 e (in sponda destra) fronte mappale 136 del foglio 33 N.C.T. del Comune di Piozzano (PC);
- l'occupazione temporanea di un'area del demanio idrico (sita in corrispondenza del succitato ponte) di mq. 360, pertinenza del torrente Luretta di Monteventano in Comune di Piozzano (PC) e individuata al foglio 32, fronte parte della particella 130 N.C.T. del Comune di Piozzano (PC) ad uso cantierizzazione per lavori di messa in sicurezza del ponte;

2. di stabilire la scadenza della concessione:

- per l'uso attraversamento con ponte pedonale: al **31/12/2044**;
- per l'occupazione ad uso cantierizzazione: **in 6 mesi a decorrere** dalla comunicazione di avvio lavori;

3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/06/2026 (PG/2026/112186 del 19/06/2026);

4. di dare atto che il concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;

5. di dare atto che il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n 2/2015;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricata di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Piozzano, c.f. 00224310334 (cod. pratica PC23T0011).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua T. Luretta di Monteventano è identificata al N.C.T. del Comune di Piozzano (PC):

- per il ponticello pedonale: foglio 32 fronte parte del mappale 130 (in sponda sinistra) e fronte mappale 136 del foglio 33 (in sponda destra) e di lunghezza pari a 27 m, come da elaborato planimetrico allegato;
- per le lavorazioni/cantiere: sponda sinistra, foglio 32, fronte parte mappale 130, di superficie pari a 360 m<sup>2</sup>.

**ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044 per l'uso ponte pendonale e 6 mesi dalla comunicazione di avvio lavori per le occupazioni di cantiere.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

**ARTICOLO 3 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

#### **ARTICOLO 4 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico..

#### **ARTICOLO 5 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato

dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione

concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 187552 del 22/10/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

**Planimetria**



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a. Arpae-Sac Piacenza

Via XXI Aprile n° 48

29121 Piacenza

pec: [aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

Comune di Piozzano

[comune.piozzano@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.piozzano@sintranet.legalmail.it)

**Oggetto: RICHIESTA PARERE - L.R. 7/2004 – Richiesta di regolarizzazione della passerella pedonale del torrente Luretta di Monteventano – località Calcagni – in comune di Piozzano e concessione per l'occupazione di area demaniale con cantiere per lavori di messa in sicurezza del ponte. Procedimento codice PC23T0011 – Sinadoc 16774/2023**

**Parere idraulico di competenza.****Premesso che:**

- il torrente Luretta risulta corso d'acqua pubblico, censito come tale al n° 293 nell'elenco acque pubbliche della Provincia di Piacenza, dalla confluenza alla sorgente;
- con nota in data 21/06/2023 protocollo 42162.E con cui ARPAE-SAC ha richiesto a questo Servizio il parere idraulico di competenza relativo alla regolarizzazione dell'attraversamento del torrente Luretta di Monteventano – località Calcagni comune di Piozzano e concessione di occupazione temporanea con area di cantiere del sedime demaniale in corrispondenza dell'infrastruttura per lavori di messa in sicurezza;

**Considerata**

- la documentazione tecnica allegata alla richiesta di concessione, consistente, con particolare riguardo alla “ Relazione descrittiva generale di intervento\_2AR01 “ e alla “ Verifica di compatibilità idraulica\_RI\_01” a firma dell'ingegner Marcella Monti;

**Preso atto**

- il manufatto risulta costituito da due spalle in corrispondenza delle due sponde del corso d'acqua e da due pile intermedie poste in corrispondenza della sezione di magra; l'impalcato è costituito da elementi metallici sulle quali è presente un assito in legno massiccio che costituisce il piano di transito pedonale;
- i lavori previsti consisteranno nel rifacimento dell'impalcato e nella demolizione e ricostruzione delle pile, per le quali risulta necessaria la realizzazione di fondazioni profonde causa aspetti di stabilità dell'appoggio nel corso di fenomeni di piena, con

Via Santa Franca 38  
29121 Piacenzatel 0523 308 711  
fax 0523 308 716Email: [stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

invarianza dei prospetti dell'infrastruttura;

- come riportato nel paragrafo 7 – conclusioni - della relazione di verifica di compatibilità idraulica, l'attraversamento possiede una sezione libera di deflusso rispondente a quanto prescritto dalla normativa cogente in ambito di franco idraulico di sicurezza ( stimato in 1,68 cm valutato con modellazione idraulica 2D );

#### Vista

- la Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B" - approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 - aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 -;
- le Norme Tecniche sulle Costruzioni 17 gennaio 2018, per quanto attiene i contenuti espressi al punto 5.2.1.3., richiamando, a tal proposito, che " *l'ampiezza e l'approfondimento dello studio e delle indagini che ne costituiscono la base devono essere commisurati all'importanza del problema e al livello di progettazione* ";
- le pianificazioni di settore, con particolare riguardo alle indicazioni contenute nel P.G.R.A. e nel P.A.I.;

**Espletato** il sopralluogo dal funzionario competente, Ing. Daniele Perazzi, in data 20/02/2024, durante il quale non sono emersi particolari rilievi ostativi legati ad aspetti di incompatibilità idraulica, sulla base di quanto sopra si rilascia, ai sensi **dell'articolo 19 comma 5 L.R. 13/2015** ed ai soli fini idraulici, ai sensi del **RD 523/1904**,

#### **parere idraulico favorevole**

alla regolarizzazione dell'attraversamento funzionale al rilascio della concessione al comune di Piozzano e relativa alla passarella pedonale sita in località Calcagni sul torrente Luretta di Monteventano, secondo le seguenti prescrizioni:

**Art. 1.** - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle eventuali opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione ( ordinaria/straordinaria ) e conservazione dell'attraversamento oggetto di concessione, anche per effetto di danni connessi a fenomeni di piena o variazioni del fondo alveo.

**Art. 2.** - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente

organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;

- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

**Art. 3.** - La sicurezza del manufatto (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

**Art. 4.** - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate;

**Art. 5.** - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

**Art. 6.** - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;

**Art. 7.** - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali nel tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

**Art. 8.** - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

**Art. 9.** - È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno dell'area demaniale concessa, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata.

**Art. 10.** - È vietata l'implementazione di strutture fisse che possano ridurre l'efficienza idraulica in caso di eventi di piena del torrente.

**Art. 11.** - È vietata la movimentazione di terreno senza specifica autorizzazione dell'ente scrivente, rispetto a quanto previsto in ambito di intervento di messa in sicurezza.

Per quanto concerne l'intervento di messa in sicurezza si prescrive:

- la necessità che si valuti l'integrazione delle opere previste con intervento di consolidamento spondale a monte dell'infrastruttura di attraversamento tramite la realizzazione di difesa radente al fine di prevenire eventuali fenomeni di aggiramento delle spalle del ponte durante eventuali fenomeni di piena;
- la trasmissione a questo Servizio scrivente della comunicazione di inizio lavori;
- la rimozione, a fine lavori, di ogni opera provvisoria e/o finalizzata alla cantierizzazione degli stessi;
- di adottare tutte le cautele necessarie al rispetto della fauna ittica eventualmente presente durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente il " Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca " della Regione Emilia Romagna ed il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza.

Si evidenzia, inoltre, che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone, durante le lavorazioni previste, espone potenzialmente a danni discendenti da possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà all'Ente richiedente adottare nel corso dei lavori tutte le misure idonee alla gestione in sicurezza del cantiere.

Cordiali saluti

Arch. Cristian Ferrarini  
*(firmato digitalmente)*

DP

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

*(originale firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**